

Notificazione - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso - notificazione

Notifica presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario - Presupposti - Elezione di domicilio fisico - Conseguenze - Alternatività rispetto al domicilio digitale - Sussistenza.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 24613 del 05/09/2025 (Rv. 676211 - 01) La notificazione al difensore può eseguirsi presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, ai sensi dell'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012 (ratione temporis applicabile), nel solo caso di impossibilità di notifica all'indirizzo P.E.C. mentre, laddove il destinatario abbia eletto un domicilio fisico, quest'ultimo ben può essere utilizzato per la notifica, in alternativa a quello digitale.